

Nato morto. Competenza a redigere l'atto di nascita

Donato Berloco

L'art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 396/2000 sancisce: " La dichiarazione (di nascita) non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita".

La norma in esame prevede due ipotesi:

- a) la prima riguarda il caso che il bambino nasca morto. In tale ipotesi, si forma il solo atto di nascita e si fa risultare nell'atto stesso che è nato morto (formula n. 41);
- b) la seconda concerne l'eventualità che il bambino nasca vivo, ma che muoia, ad esempio dopo 2 giorni, prima che sia stata resa la dichiarazione di nascita. Allora si deve redigere sia l'atto di nascita (con la formula n. 40), sia l'atto di morte (art. 37, 12 comma, del D.P.R. n. 396/2000).

In generale, sappiamo che la dichiarazione di nascita può essere resa:

1. nei tre giorni dalla nascita davanti al direttore sanitario o suo delegato della struttura sanitaria;
2. entro dieci giorni dalla nascita davanti all'ufficiale del comune di nascita;
3. entro dieci giorni dalla nascita davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei genitori.

In caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la dichiarazione di nascita va fatta davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza della madre, salvo che espressamente i genitori abbiano scelto il comune di residenza del padre.

Ciò posto, va evidenziato che il 5 comma dell'art. 30 in parola esclude, innanzitutto, categoricamente la possibilità di poter rendere la dichiarazione di nascita del nato morto presso la direzione sanitaria, nelle due fattispecie di cui sub a) e b). E su questo aspetto non si pone problema alcuno.

Il dubbio sorge sulla eventuale competenza dell'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dei genitori. Poniamo il caso che i genitori siano residenti nel Comune A, ma l'evento sia avvenuto nel Comune B. In questo caso la competenza è solo esclusivamente del Comune B oppure la dichiarazione di nascita del bambino nato morto potrà essere fatta anche nel Comune A di residenza dei genitori?

A questo punto si tratta di chiarire se il disposto contenuto nella frase di cui al 5° comma dell'art. 30 "In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuta la nascita" si riferisca alla sola ipotesi che la morte sia avvenuta posteriormente alla nascita, oppure si estenda anche al caso in cui il bambino sia nato morto. In particolare, l'inciso "in tal caso" è riconducibile ad entrambe le ipotesi o solo quando la morte sia avvenuta dopo la nascita.

Ognuno vede come a seconda della risposta potrebbe cambiare il Comune competente.

Così, ad esempio, se si dovesse accertare che quella disposizione si riferisca solo al caso che la morte sia avvenuta dopo la nascita, ne deriverebbe che, per il caso di bambino nato morto, la dichiarazione di nascita potrebbe essere resa anche presso il Comune di residenza dei genitori, secondo la regola generale.

Sull'argomento si è già espresso il Ministero di Grazia e Giustizia con circolare del 1-8-1997, n. 1/50/FG/40(97)1823, secondo cui " *se un bambino nasce morto, o se - nato vivo - muore prima che ne venga dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione non può essere raccolta presso il Centro di nascita, ma deve essere resa, **in entrambi i casi**, all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita: ai sensi dell'art. 74 dell'Ordinamento dello stato civile i relativi atti possono infatti essere raccolti e formati soltanto dal predetto ufficiale di stato civile*".

La direttiva interpretativa, formulata dal Ministero in riferimento all'art. 2 della legge n. 127 del 1997, è da ritenersi valida ed efficace anche con riferimento al vigente Regolamento dello stato civile. L'unica eccezione da farsi è il riferimento all'art. 74 dell'abrogato Ordinamento (che trattava della dichiarazione di nascita del nato morto), da ritenersi sostituito ora dall'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000.

Se ne deduce, pertanto, che il Comune di residenza di genitori non ha alcuna competenza, sia quando trattasi di atto di nascita di bambino nato morto, sia quando trattasi di atto di nascita di bambino morto successivamente alla nascita.

L'unica figura competente è quella dell'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuta la nascita.